

L'efficacia del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio dell'intangibilità dei riparti

Cass. Civile, Sez. I. Sentenza del 23 novembre 2012. Pres. Plenteda. Est. Ceccherini.

Fallimento – Riparto – Efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo – Coordinamento con il principio dell'intangibilità dei riparti

L'efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio dell'intangibilità dei riparti dell'attivo eseguiti nel corso della procedura, principio che soffre la sola eccezione contemplata espressamente dall'art. 114 l.fall.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Cassa di Risparmio di Ferrara, vantando un credito di L. 174.859.083 nei confronti della società L. s.a.s., intervenne in un'espropriazione immobiliare in corso contro la società e contro il socio accomandatario P.A. Nel corso dell'esecuzione fu dichiarato il fallimento della società e del suo socio accomandatario, la banca chiese l'ammissione al passivo, e il suo credito fu interamente soddisfatto dal concorso alle ripartizioni parziali e a quelle finali.

2. Con citazione notificata il 22 settembre 1998, la L. s.a.s. di P. Antonio & C, tornata in bonis, il socio accomandatario P.A. e l'altra socia C.G. citarono la Cassa di Risparmio di Ferrara davanti al tribunale di Ferrara, e chiesero l'accertamento della nullità della clausola d'interessi al tasso d'uso apposta ai contratti di conto corrente, la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti mediante applicazione del tasso legale e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nelle ripartizioni fallimentari, oltre agli accessori.

La banca resistette alla domanda. Il tribunale la respinse con sentenza n. 217 del 2002, affermando il principio dell'intervenuta formazione del giudicato sul decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, se non impugnato con i rimedi specifici e tassativi previste dagli artt. 98 e 100 l.fall.

3. La Corte d'appello di Bologna con sentenza 25 ottobre 2005, premessa l'efficacia solo endofallimentare del giudicato sullo stato passivo, ha

respinto nel merito il gravame affermando il principio dell'intangibilità delle somme distribuite in sede esecutiva, anche concorsuale. La corte ha tratto argomenti a favore della tesi dall'art. 112 L. Fall. e art. 2920 c.c., nonché dall'art. 114 l.fall.

4. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono la società L. e i due soci per un unico motivo, illustrato anche con memoria. La banca resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, per l'erronea applicazione del principio della stabilità del piano di riparto, formato in sede concorsuale, alle azioni intraprese dal fallito tornato in bonis.

6. La questione sottoposta alla corte verte sull'intangibilità delle ripartizioni dell'attivo, eseguite nel corso della procedura fallimentare, anche dopo la chiusura del fallimento. La legittimità di quelle ripartizioni è impugnata dagli odierni ricorrenti, tornati in bonis, non già perchè sarebbero state eseguite in contrasto con i titoli accertati nella verifica del passivo, ma proprio in forza dell'illegittimità di quei titoli, e in considerazione del fatto che la definitività dello stato passivo, conformemente alla giurisprudenza di questa corte, non è più invocabile dopo la chiusura del fallimento. I ricorrenti, inoltre, sottolineano la circostanza di fatto che il fallimento s'è chiuso con la soddisfazione integrale dei creditori, e che la restituzione delle somme rimosse illegittimamente da un creditore non avrebbe nessuna ripercussione sugli altri.

7. Il ricorso è infondato. Esso si basa interamente sull'argomento che la stabilità delle ripartizioni eseguite nel corso delle espropriazioni forzate, regolate dal codice civile, discende dalla consumazione dei poteri d'impugnazione offerti al debitore nell'esecuzione forzata, e non sarebbe pertanto estensibile al caso del fallito che, tornato in bonis, agisca in ripetizione delle somme rimosse in sede concorsuale in forza di un titolo nullo, posto che questi non avrebbe potuto esperire alcuna azione nel corso della procedura concorsuale. L'impostazione non è condivisibile. La tesi dell'intangibilità della ripartizione, già eseguita in sede concorsuale, trae argomento innanzi tutto dalla disciplina dello stesso decreto.

8. L'art. 112 della l.fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006, ammette i creditori che siano intervenuti tardivamente a partecipare soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito. Vero è che se la tardività dell'intervento non è loro imputabile, essi sono ammessi a prelevare sull'attivo ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, ma in tal modo non è intaccato - ma è anzi ribadito - il principio dell'intangibilità delle precedenti ripartizioni. Queste restano ferme a favore dei creditori che ne hanno beneficiato, anche qualora il ricavo posteriore all'intervento non sia utile a soddisfare il creditore intervenuto tardivamente per causa a lui non imputabile. Nella valutazione bilanciata delle situazioni di cui siano titolari i creditori che abbiano già partecipato a riparti e quella del concorrente tardivo, sia pure incolpevole, i principi del concorso paritetico subiscono un'attenuazione, e ciò proprio in virtù della definitività dei provvedimenti mediante i quali i precedenti riparti avvennero (così, in motivazione, già Cass. 17 dicembre 1990 n. 11961). In una condizione sostanzialmente, identica versano i creditori non

ammessi, che ottengano l'insinuazione all'esito dell'opposizione allo stato passivo: essi non beneficiano della sospensione delle attività di ripartizione dell'attivo, nè hanno diritto ad accantonamenti specifici nelle ripartizioni che abbiano luogo prima della loro ammissione (Cass. 24 maggio 2004 n. 9901), restando anche in tal caso irripetibili le quote distribuite agli altri creditori. Come si ricava da queste norme, la tutela dei creditori del fallito incontra un limite nelle ripartizioni dell'attivo che siano state eseguite, non potendo pregiudicare le ragioni dei creditori già parzialmente o totalmente soddisfatti. Non deve sorprendere, allora, che analogo limite incontri la tutela delle ragioni del fallito, dopo il ritorno in bonis.

A sua volta l'art. 102 l.fall., nel testo anteriore alla riforma del 2006, nel prevedere che il curatore o qualunque creditore possa proporre domanda di revocazione di un credito o di una garanzia già ammessi, accorda al giudice delegato un potere meramente discrezionale, e non il dovere di provvedere agli opportuni accantonamenti in caso di ripartizione. L'art. 114 l.fall., dispone, tuttavia, che in caso di revocazione del credito o della garanzia in pendenza del fallimento i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali. L'eccezionalità di tale disposizione si ricava dall'analisi coordinata delle diverse norme applicabili, e non è mai stata messa in discussione nella giurisprudenza di legittimità. Essa conferma l'esistenza, nelle procedure concorsuali, di un principio di intangibilità delle ripartizioni dell'attivo già eseguite, che nelle esecuzioni individuali trova espressione nell'art. 2920 c.c., in tema di diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.

9. La disciplina così delineata non si espone a dubbi d'illegittimità costituzionale per violazione del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost., che non siano manifestamente infondati. Quel diritto, infatti, è regolato dalla legge in necessaria correlazione alle caratteristiche proprie delle situazioni sostanziali protette e della struttura del procedimento in cui la tutela trova attuazione. In ragione di questi elementi, il diritto di difesa può subire anche delle limitazioni, giustificate dalla necessità di tutelare altri interessi protetti a livello costituzionale.

Ora, come la corte costituzionale ha già ripetutamente osservato, i limiti posti dalla legge, in tema di legittimazione del debitore fallito all'interno del fallimento, trovano non irrazionale giustificazione nella natura dello speciale procedimento, che è diretto alla tutela d'interessi generali e ha un carattere unitario;

sicchè è essenzialmente nel suo ambito, e nei limiti posti dalla sua struttura, che i diritti e gli interessi del fallito possono trovare protezione (Corte cost. sentenze nn. 222 del 1984, e 195 del 1975). Ciò che, tuttavia, maggiormente rileva in questa sede - nella quale si tratta di azione proposta dopo la chiusura del fallimento, per far valere quelle ragioni sacrificate - secondo l'assunto - nella procedura concorsuale - è che, come questa corte ha avuto più volte occasione di affermare, la tutela giurisdizionale può attuarsi anche in modo diverso dalla personale partecipazione del fallito al giudizio (Cass. 22 gennaio 1997 n. 664, 3 dicembre 1991 n. 12987). E' ciò che si verifica appunto nella fattispecie in esame, in cui il fallito, se non è ammesso a opporsi all'ammissione dei crediti, non è tuttavia assente nella fase della verifica del passivo, dovendo essere sentito nella fase della predisposizione dello stato passivo (art. 95 l.fall., nel testo anteriore alla riforma). Il valore di questa partecipazione, prevista a tutela dei suoi diritti patrimoniali, ma al tempo

stesso anche delle regole del concorso, che sarebbe alterato dalla partecipazione alla distribuzione del ricavo di creditori solo apparenti, è stato sottolineato dalla stessa corte delle leggi, nella sentenza n. 222 del 1984. La citata previsione normativa, quantunque come s'è detto tuteli innanzi tutto lo stesso debitore, implica del resto anche un'assunzione di responsabilità di questi, perchè il suo silenzio in ordine all'insussistenza di un credito presentato per l'insinuazione, che potrebbe danneggiare il concorso, costituirebbe la premessa per la successiva azione di ripetizione del fallito tornato in bonis, che in tal modo beneficerebbe dell'attivo sottratto al concorso. Nè è rilevante l'osservazione dell'odierno ricorrente, che nel caso di specie tutti i creditori erano stati interamente soddisfatti, trattandosi di un particolare casuale inutilizzabile nella ricostruzione dell'istituto, poichè il fallito è chiamato a pronunciarsi in un momento in cui non solo il passivo non è stato verificato e non si conosce nel suo ammontare globale, ma neppure si conosce l'ammontare della somma che sarà ricavata dalla liquidazione del passivo. Il risultato al quale in tal modo si perviene è che, se il comportamento del fallito nella sede della predisposizione dello stato passivo non può pregiudicare le sue azioni una volta tornato in bonis, perchè lo stato passivo non fa stato nei suoi confronti dopo la chiusura del fallimento, tuttavia le ripartizioni che in base ad esso siano state eseguite nella procedura fallimentare non possono essere rimesse in discussione. Ne discende che in questi casi la tutela delle ragioni del fallito è garantita esclusivamente dall'azione del curatore, al quale egli ha l'onere di rivolgersi, e la cui eventuale negligenza sarebbe fonte di responsabilità personale, ma non giustificerebbe la riapertura del concorso in pregiudizio dei creditori capienti.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, in forza del principio di diritto che, nella vigenza del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 anteriormente alla riforma del 2006, l'efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio dell'intangibilità dei riparti dell'attivo eseguiti nel corso della procedura, che soffre la sola eccezione contemplata espressamente dall'art. 114 stesso Decreto.

8. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici in termini.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012